



Comune di GRUMENTO NOVA
Provincia di POTENZA

C.A.P.85050 – P.zza S. Pertini, 1 – Tel. 097565044–Fax 097565073 –
comunegrumentonova@rete.basilicata.it C.F.81000190769 – P.I.00258030766

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con Delibera del Commissario con i Poteri del Consiglio n. ____ del 18 maggio
2016

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale e della costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari.

Art. 2. IL Consiglio Comunale – Organo Politico e di controllo

Il Consiglio Comunale, eletto mediante suffragio popolare diretto, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Esso rappresenta gli indirizzi generali del Governo e ne controlla l'attuazione.

Art. 3. Composizione

Il numero dei consiglieri comunali assegnati al Comune di Grumento Nova è quello designato dalla vigente legge in materia.

Art. 4. Durata in carica dei consiglieri e del consiglio

I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 5. Primi adempimenti del Consiglio

Nella prima seduta, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- convalida degli eletti ed eventuale dichiarazione di ineleggibilità e/o di incandidabilità e/o di incompatibilità;
- giuramento del Sindaco,
- comunicazione dei componenti della Giunta;
- elezione della commissione elettorale comunale;

Art. 6. Linee programmatiche di mandato

Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

Art. 7. Integrazioni linee programmatiche di mandato

I consiglieri possono presentare modifiche e/o integrazioni alle linee programmatiche di mandato presentando emendamenti entro giorni tre dalla seduta consiliare nella quale verranno discusse.

Art. 8. Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, **sono considerate ordinarie** le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'**approvazione delle linee programmatiche del mandato**, del bilancio di previsione e **del rendiconto della gestione**.

Art. 9. Convocazione del Consiglio

La convocazione del Consiglio Comunale ad opera del Sindaco è disposta con avvisi scritti da far consegnare dal messo comunale, che ne deve rilasciare apposita attestazione, al domicilio dei consiglieri 5 giorni prima di quello fissato per le sessioni ordinarie, 3 giorni prima di quello fissato per le sessioni straordinarie e almeno 24 ore prima della seduta per le convocazioni d'urgenza. Trova applicazione l'art. 155 del c.p.c. (1)

La convocazione ove richiesto dal consigliere, può avvenire anche via Pec. In tal caso il consigliere dovrà comunicare la propria Pec.

L'inosservanza delle norme di convocazione rende non valida la seduta. Tuttavia l'invalidità deve ritenersi sanata qualora il consigliere interessato sia presente alla riunione.

N.B. (1) Nel computo dei termini a giorni ed ad ore si escludono il giorno e l'ora iniziali. I giorni festivi si computano nel termine.

Il Consiglio può essere riunito in sessione straordinaria quando lo richiedono 1/5 dei consiglieri assegnato al comune.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) Ad iniziativa di chi è convocato il Consiglio;
- b) Anno, giorno, ore e luogo della convocazione;
- c) Se trattasi di convocazione ordinaria, straordinaria o d'urgenza;
- d) Se trattasi di prima o di seconda convocazione;
- e) Se la seduta è pubblica o segreta;
- f) L'elenco degli argomenti da trattare.

L'avviso di prima convocazione può contenere anche il giorno della seconda convocazione nel caso la prima andasse deserta.

Volendosi aggiungere all'ordine del giorno già diramato nuovi argomenti occorre darne avviso ai singoli consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza. Il Consiglio, però, potrà rimandare all'adunanza successiva ogni deliberazione sugli argomenti aggiunti all'ordine del giorno, purchè non urgenti.

Nel caso che il Consiglio non riesca ad esaurire in una sola seduta l'ordine del giorno e deliberi di rinviare ad altro giorno la trattazione degli affari rimasti in sospeso, occorre inviare l'avviso della nuova seduta solo ai consiglieri non intervenuti alla prima.

La seduta resta valida ancorchè la riunione si protragga oltre la mezzanotte del giorno di convocazione.

Copia dell'ordine del giorno di ogni seduta consiliare deve essere pubblicato all'Albo Pretorio On Line 24 ore prima della seduta entro il giorno precedente a quello stabilito per la 1° adunanza; altra copia deve essere trasmessa alla locale Stazione dei Carabinieri ai Revisori dei Conti i quali, pure, hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio per collaborare nelle sue funzioni di indirizzo e di controllo.

Art. 10. Deposito degli atti

Di ogni argomento, sottoposto all'esame del Consiglio, almeno 48 ore prima della seduta debbono essere depositati, nella Segreteria del Comune, a disposizione dei Consiglieri, la relativa proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri di cui all'art. 49 del DLgs. 267/00 e s.m.i. e tutti i documenti occorrenti per l'esame dell'argomento stesso, ad eccezione per le sedute urgenti, nel qual caso la proposta di delibera, con i relativi pareri, deve essere depositata nella Segreteria 24 ore prima della riunione.

Art. 11. Sede delle adunanze

Il Consiglio Comunale si riunisce di norma presso la sede Comunale, in apposita sala destinata alle adunanze consiliari.

Per esigenze eccezionali dovute all'inagibilità o all'indisponibilità della sede oppure ad altre cause motivate, su iniziativa del Sindaco o su richiesta di 1/5 dei Consiglieri, può essere disposta la convocazione del Consiglio in luogo diverso dalla sede municipale. In questo caso deve essere dato avviso ai cittadini con manifesti da affiggere nei principali luoghi pubblici dell'abitato almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 12. Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune di Grumento Nova. Il Sindaco, decorsa un'ora dall'orario fissato per l'inizio della seduta consiliare e, accertato dal Verbalizzante la mancanza del numero legale, dichiara deserta la seduta. Per l'ipotesi in cui non dovesse essere presente il Sindaco e neanche il Vice Sindaco, il verbalizzante, decorso il tempo di cui al periodo precedente, redige di propria iniziativa il verbale di seduta deserta. La seduta di seconda convocazione dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno 24 ore dopo quella andata deserta; le sedute di II° convocazione sono valide, purchè intervengano almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.

2.I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza. Non si computano il numero dei votanti.

Art. 13. Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non ha potuto aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non ha potuto proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 9.

Art. 14. Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a 1/5 dei consiglieri assegnati
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di 1/5 dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole alla maggioranza dei presenti.
5. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Sindaco dichiara conclusa la riunione.

Art. 15. Rinvio allo Statuto

Riguardo alle modalità di convocazione per tutto quanto non previsto sul presente regolamento si rinvia allo Statuto Comunale.

Art. 16. Sedute – Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Non si fa luogo all'approvazione dei verbali della seduta precedente.

Art. 17. Pubblicità e segretezza delle sedute

Il pubblico può assistere alle sedute consiliari che non siano segrete, restando a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, mantenendo contegno riguardoso ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Qualora il pubblico non osservi la dovuta disciplina, il Presidente può disporre l'allontanamento dei soggetti turbolenti anche a mezzo della Forza Pubblica.

Quando non sia possibile distinguere i responsabili dei disordini, il Presidente può ordinare lo sgombero della sala e la prosecuzione della riunione del Consiglio senza la presenza del pubblico o permettere di assistere soltanto a singole persone, stampa e impiegati del Comune, occorrenti per i lavori consiliari.

In caso di scioglimento dell'adunanza per motivi di ordine pubblico, il Consiglio si intende convocato automaticamente per il giorno successivo non festivo per la continuazione della seduta, tranne che non deliberi diversamente.

Nessuno può entrare armato nella sala dove è riunito il Consiglio Comunale.

Art. 18. Svolgimento interventi

Il Presidente dà inizio alla discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, seguendo la loro progressione.

E' tuttavia facoltà del Consiglio decidere, ove ricorrono ragioni di opportunità, la variazione di tale progressione, dietro richiesta del Presidente o di un consigliere.

Nessun argomento può essere sottoposto alla discussione e alla deliberazione del Consiglio se non risulta iscritto all'ordine del giorno.

Art. 19. Modalità della discussione

Su ciascun degli argomenti iscritti all'ordine del giorno relaziona il Sindaco o l'Assessore al ramo.

Alla discussione possono prendere parte tutti i consiglieri dopo aver ottenuto dal Presidente facoltà di parlare.

I consiglieri parlano dal proprio banco rivolgendosi all'Assemblea;

Nessun consigliere può prendere la parola più di due volte sullo stesso argomento: la prima per esprimere il proprio pensiero e la seconda per replicare. Può, infine prendere la parola per il tempo di cui al successivo Art. 26, per dichiarazioni di voto.

Ogni intervento del consigliere, sia scritto che orale, non può superare i dieci minuti ed i cinque minuti per la eventuale replica; su argomenti di particolare importanza il Presidente può consentire il superamento del limite di cui innanzi .

Al consigliere che eccede il limite di tempo consentito o che si discosti dall'argomento in discussione il Presidente, dopo formale invito a cessare di parlare oppure ad attenersi all'argomento, può togliere la parola.

Nessuno, ad eccezione del Presidente, può interloquire quando altri hanno la parola e tanto meno interrompere l'oratore.

Art. 20. Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Verbalizzante può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 21. Verbalizzazione riunioni

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Verbalizzante; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta. Devono inoltre indicare il numero degli astenuti.

Il verbalizzante redige il verbale facendo un sunto dei lavori del consiglio. E' facoltà del consigliere effettuare il proprio intervento trasfondendolo in un documento da consegnare al verbalizzante con la richiesta di allegarlo al verbale.

Art. 22. Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 23. Verbalizzante – Incompatibilità

1. Il verbalizzante deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge.
2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 24. Fatto personale

Il Consigliere può ottenere la parola per fatto personale quando si è sentito censurato nella propria condotta o accusato di fatti non veri o di opinioni non espresse.

In questo caso chi chiede la parola deve sommariamente accennare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide se esso sussista o meno. Se il Presidente non lo ravvisa sarà interpellato il Consiglio che deciderà per alzata di mano senza discussione.

Art. 25. Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Verbalizzante nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai

soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

Art. 26. Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a due minuti
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 27. Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non venga ripristinato il detto numero secondo quanto dispone il precedente articolo 12. Se ciò non avviene, entro trenta minuti dalla sospensione, scioglie la seduta.

Art. 28. Votazione

1. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte, di regola, con votazione palese: sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone. quando sia esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. La proposta si intende approvata, fatti salvi i quorum qualificato previsti dalla legge, quanto attiene il voto favorevole della metà più uno dei votanti.

Art 29. Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare. Le interrogazioni non possono avere ad oggetto fatti che possano evincersi da provvedimenti, ora adottati dall'organo politico ora dai responsabili di servizio. In tali casi sono da intendersi inammissibili.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 30. Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 31. Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della giunta.
2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 32. Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, anche per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.

Art. 33. Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte ricevute, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 34. Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 35. Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione da tenersi comunque entro trenta giorni.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 36. Emendamenti alle mozioni

- I. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con e modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art 37. Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 38. Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 39. Decadenza dalla carica di consigliere comunale

1. Il consigliere che non intervenga per tre sedute consecutive, senza giustificato

motivo, sono dichiarati decaduti.

2. La dichiarazione di decadenza può essere promossa da qualsiasi cittadino, dal Prefetto o dal Sindaco.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio con apposita deliberazione.

4. Il Consiglio delibererà in seduta pubblica a maggioranza assoluta di voti espressi in forma palese.

5. Il consigliere interessato può prendere parte alla seduta, può intervenire nella discussione per aggiungere anche ulteriori spiegazioni e partecipare alla votazione.

Art. 40. Assenze giustificate dei consiglieri

Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal Comune per affari indilazionabili ed altri gravi motivi la cui valutazione compete al Consiglio Comunale.

Art. 41. Gruppi Consiliari

I consiglieri comunali eletti nella medesima lista possono costituire un Gruppo Consiliare.

Se una lista che ha partecipato alla competizione elettorale ha espresso un solo consigliere a questo sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza dovuti ad un Gruppo Consiliare.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia allo Statuto.

Art. 42. Commissioni consiliari permanenti

Sono istituite le seguenti commissioni permanenti:

- a) Agricoltura
- b) Ambiente e Territorio
- c) Attività Produttive

Art. 43. Commissioni Consiliari speciali

1. Possono essere costituite commissioni speciali che hanno il compito specifico di esaminare preventivamente le questioni concernenti le proprie materie di competenza consiliare e di esprimere su di esse il loro parere motivato.

Art. 44. Costituzioni e funzionamento delle Commissioni

Le Commissioni anzidette hanno l'obbligo di esprimere il loro parere motivato sulle questioni sottoposte al loro esame entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricezione della richiesta.

Esse, inoltre, possono promuovere, con l'eventuale intervento dei rappresentanti delle libere forme associative, le iniziative che più ritengano opportune, trasmettendole alla Giunta.

2. La delibera d'istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio

3. Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale. Il singolo consigliere non può essere eletto in più di due commissioni.

4. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza.

5. Le designazioni avvengono nel rispetto criterio proporzionale di cui al comma precedente.

6. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.

7. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti con votazione segreta i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purchè sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente quarto comma.

8. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.

9. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

10. Le commissioni possono essere costituite anche da esperti non facenti parte del Consiglio purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità con le medesime modalità per i componenti facenti parte del consiglio.

Art. 45. Notizie sulla Costituzione

Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice- Presidente di ciascuna di esse.

Art. 46. Insediamento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro 15 giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice – Presidente.

3. La elezione del Presidente e quella del Vice – Presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 47. Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

2. Il Vice – Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal consigliere più anziano di età fra i presenti.

3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 48. Funzionamento – Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà dei componenti la commissione.

2. Le decisioni della commissione sono valide allorchè vengano adottate dalla maggioranza dei voti.

Art. 49. Partecipazione del Sindaco

1. Il Sindaco, il Presidente dell'assemblea e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni.

2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 50. Conferenza dei Capigruppo

E' costituita, in seno al Consiglio Comunale, la conferenza dei Capigruppo.

La costituzione di tale Conferenza avviene con le seguenti modalità.

Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro venti giorni dalla riunione del Consiglio neo eletto. Si rinvia alla normativa dell'art. 24 dello Statuto. La conferenza dei capigruppo, organo consultivo del Presidente del Consiglio, concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio e dei rapporti tra i vari Gruppi consiliari.

La conferenza dei Capigruppo viene allargata ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti quando si renda necessario coordinare i lavori delle Commissioni medesime per la stesura del calendario delle riunioni delle stesse e per l'individuazione degli argomenti da sottoporre al loro esame.

La conferenza dei capigruppo è presieduta dal Sindaco o da un soggetto da lui delegato.

Art. 51. Segreteria – Verbalizzazione

Le funzioni di Segretario della commissione sono svolte da un componente la commissione designato dal Presidente.

Art. 52. Seduta congiunta

Le commissioni possono essere convocate insieme dai rispettivi Presidenti, d'intesa con il Sindaco o anche a richiesta di quest'ultimo per discutere argomenti di comuni interessi o quando particolari circostanze lo suggeriscano.

La presidenza della seduta congiunta è assunta dal Presidente di Commissione più anziano per età.

Art. 53. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore divenuta esecutiva la deliberazione. L'entrata in vigore abroga ogni disposizione regolamentare con esso incompatibile.